

DELIBERAZIONE 16 GIUGNO 2020 216/2020/E/EEL

VERIFICHE E CONTROLLI SUI DATI FISCALI DICHIARATI DALLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA, IN APPLICAZIONE DEL COMMA 6.4, LETTERA a), DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 21 DICEMBRE 2017 – ANNI DI AGEVOLAZIONE 2019 E 2020

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1115^a riunione del 16 giugno 2020

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: DPR 445/2000), recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e, in particolare, gli articoli 46 e 47;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel) e il relativo Allegato A, come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell'Autorità 17 maggio 2018, 285/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2018, 339/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2018, 644/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 143/2019/E/eel (di seguito: deliberazione 143/2019/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2019, 192/2019/R/eel;



- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 532/2019/A, con cui l'Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2020;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza;
- il Regolamento della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 167/17, il Ministro dello Sviluppo Economico ha adottato il decreto 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore";
- con la deliberazione 921/2017/R/eel, adottata d'urgenza il 28 dicembre 2017, l'Autorità ha definito disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 21 dicembre 2017;
- alla luce della suddetta deliberazione 921/2017/R/eel, le imprese a forte consumo di energia presentano annualmente, alla CSEA, un'autodichiarazione necessaria all'inserimento nell'Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e all'assegnazione della classe di agevolazione per l'anno di competenza, tramite un apposito accesso via web a un sistema telematico finalizzato alla raccolta delle medesime dichiarazioni (di seguito: Portale);
- i dati da fornire per le dichiarazioni sono principalmente:
 - dati anagrafici: partita IVA e rappresentante legale;
 - dati di consumo: prelievi di energia elettrica dalla rete pubblica tramite i codici identificativi dei punti di prelievo (POD) associati alla partita IVA e prelievi di energia elettrica non da rete pubblica;
 - dati fiscali: fatturato come risultante da dichiarazione IVA presentata dall'impresa e VAL come risultanti dalle voci del conto economico dell'impresa redatto secondo lo schema definito all'art. 2425 del Codice Civile;
 - il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento nonché una dichiarazione di non versare in stato di "impresa in difficoltà" ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione della Commissione Europea C (2014) 249/01;
 - nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo gli standard IAS/IFR, una dichiarazione in cui si autocertifica che il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali è stato riclassificato secondo lo schema definito dall'art. 2425 c.c.:
- i dati e le dichiarazioni sopra elencati sono forniti ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con le conseguenti responsabilità, anche penale, in caso di loro falsità.



CONSIDERATO CHE:

- per quanto concerne i controlli sulle dichiarazioni rese alla CSEA dalle imprese energivore e i relativi dati ivi contenuti, l'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, prevede, tra l'altro, che l'Autorità, con propri provvedimenti, stabilisca "le tempistiche e le modalità con le quali sono effettuate verifiche e controlli, anche a campione, sui dati richiesti per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1. A tal fine l'Autorità può attivare, per i profili fiscali, collaborazioni con l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza";
- in prima attuazione delle previsioni dell'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, l'Autorità è intervenuta con la deliberazione 285/2018/R/eel, definendo, su proposta di CSEA, tra l'altro, la procedura in merito allo svolgimento delle attività di controllo svolte dalla stessa CSEA, come riportato nell'Allegato A alla medesima deliberazione 285/2018/R/eel;
- le attività di controllo svolte da CSEA comprendono sia controlli di tipo *ex-ante* sia controlli di tipo *ex-post*, anche a campione;
- le attività di controllo svolte *ex ante* da CSEA, su tutte le dichiarazioni inviate dalle imprese tramite il Portale, riguardano principalmente:
 - a) la conformità delle dichiarazioni inviate rispetto alle norme del DPR 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; nonché la completezza dei dati richiesti dal Portale; la presenza della documentazione di cui al comma 5.1 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel ed, eventualmente, ai commi 4.7 e 4.8 del medesimo Allegato e/o dei dati richiesti alle imprese costituite da meno di un anno:
 - b) la coerenza dei dati di prelievo di energia elettrica che, fatto salvo quanto specificamente previsto per le imprese costituite da meno di un anno, è verificata nei modi seguenti:
 - verifica dell'effettiva titolarità dei punti di prelievo (di seguito: POD) dichiarati dall'impresa sulla base delle informazioni fornite a CSEA dalle imprese distributrici (per gli anni precedenti al 2018) e dal Sistema informativo integrato (di seguito: SII) per gli anni dal 2018 in poi;
 - verifica che, relativamente ai POD dichiarati dal soggetto beneficiario, i valori di energia elettrica prelevata e dichiarata dallo stesso soggetto siano corrispondenti ai valori forniti a CSEA dall'impresa distributrice (per gli anni precedenti al 2018) e dal SII (per gli anni dal 2018 in poi) per i medesimi POD;
- l'Allegato A alla deliberazione 285/2018/R/eel prevede che, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità dai suddetti controlli, la CSEA sospenda l'inserimento nell'Elenco dei soggetti interessati, richieda chiarimenti ai medesimi soggetti, alle imprese distributrici, al SII e, qualora necessario, avvii una fase di approfondimento istruttorio;
- in tali casi, l'inserimento nell'Elenco e, di conseguenza, l'assegnazione della relativa classe di agevolazione, avviene solo se le predette attività di chiarimento e approfondimento consentono di superare le irregolarità rilevate;



• infine, l'Allegato A alla deliberazione 285/2018/R/eel prevede che la CSEA effettui a campione verifiche sulle dichiarazioni presentate, anche richiedendo il supporto dell'Agenzia delle entrate e delle Camere di commercio per quanto concerne i dati del VAL, del codice ATECO e del fatturato; dette verifiche possono essere svolte sia *ex-ante*, in occasione dei soprarichiamati approfondimenti istruttori, sia *ex-post*, ovvero successivamente alla trasmissione dell'Elenco al SII, in base a quanto previsto dall'articolo 5 del Regolamento della CSEA per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 143/2019/E/eel l'Autorità ha richiesto la collaborazione del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nell'ambito del vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza, per l'effettuazione, ai sensi del punto 8 della deliberazione 921/2017/R/eel, di verifiche e controlli *ex post* sui dati fiscali contenuti nelle dichiarazioni delle imprese energivore;
- le verifiche e i controlli effettuati dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza ai sensi della deliberazione 143/2019/E/eel, con riferimento all'anno di agevolazione 2018, concentrati principalmente su un campione di imprese ricadenti nella classe di agevolazione definitiva di tipo VAL.x, hanno fatto emergere alcune dichiarazioni irregolari contenenti dati dichiarati a CSEA non corrispondenti a quelli accertati tramite l'accesso alle dichiarazioni fiscali e ai bilanci depositati;
- le irregolarità di cui sopra possono comportare una modificazione della classe di agevolazione e del connesso livello di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema ovvero una variazione della contribuzione agli oneri generali di sistema da versare a CSEA in assenza di modificazione della classe di agevolazione;
- in esito alle verifiche e ai controlli effettuati dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza ai sensi della deliberazione 143/2019/E/eel per l'anno di agevolazione 2018 è emersa quindi l'opportunità di proseguire le verifiche e i controlli dei dati fiscali dichiarati dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, tenendo conto anche dei criteri di priorità già adottati per la selezione delle imprese energivore interessate dai controlli;
- tali criteri di priorità sono individuati, in base ai principi generali di efficienza, efficacia, proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa e di massima efficacia delle verifiche e dei controlli; sono considerate le imprese energivore:
 - presenti nell'Elenco 2019 o nell'Elenco 2020 con classe di agevolazione definitiva di tipo VAL.x o di tipo FAT.x;
 - le cui dichiarazioni hanno superato i controlli di cui alla lettera (a) del precedente gruppo di considerati;
 - i cui dati di prelievo sono stati positivamente verificati con l'impresa distributrice ai sensi della lettera (b) del precedente gruppo di considerati;



- che hanno presentato dati di bilancio relativi all'anno solare 1 gennaio 31 dicembre per le competenze economiche di riferimento, soggetti a revisione legale;
- che non hanno mostrato altre discrepanze con i dati già forniti negli anni precedenti e per le quali, pertanto, non sono stati già avviati specifici approfondimenti istruttori;
- al fine di agevolare le verifiche e i controlli del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza è necessario individuare fin da subito i casi di avvenuta riclassificazione, secondo lo schema definito dall'art. 2425 c.c, del bilancio redatto da parte delle imprese energivore secondo i principi contabili internazionali.

RITENUTO OPPORTUNO:

- richiedere la collaborazione del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nell'ambito del vigente Protocollo di Intesa, finalizzata all'espletamento delle attività di verifica e controllo anche per i profili fiscali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017;
- esaminare, alla luce della prima fase di controlli svolti ai sensi della deliberazione 143/2019/R/eel non solo le imprese con classe di agevolazione VAL.x ma anche le imprese ricadenti in classe FAT.x, al fine di sottoporre a verifica e controllo un sempre maggior numero di imprese;
- prevedere che la CSEA predisponga un estratto del *database* dei dati contenuti nelle dichiarazioni delle imprese energivore, contenente, per ciascuna impresa selezionata in base ai criteri sopra richiamati, e per ciascuno dei tre anni relativi al 2015, 2016 e 2017 (periodo di riferimento per le dichiarazioni relative al 2019) ovvero per ciascuno dei tre anni relativi al 2016, 2017 e 2018 (periodo di riferimento per le dichiarazioni relative al 2020), i seguenti dati:
 - i. dati anagrafici;
 - ii. dati relativi al valore del fatturato ai fini della dichiarazione IVA e di VAL, esposti per singola voce, come risultanti dalle voci del conto economico dell'impresa redatto secondo lo schema definito all'art. 2425 del Codice Civile;
 - iii. energia elettrica prelevata dalla rete pubblica (dato aggregato per tutti i POD);
 - iv. energia elettrica non prelevata dalla rete pubblica (da autoproduzione o reti private, dato aggregato);
 - v. indici di intensità elettrica sul VAL e intensità elettrica sul fatturato;
 - vi. copia elettronica dell'eventuale dichiarazione in cui si autocertifica che il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali è stato riclassificato secondo lo schema definito dall'art. 2425 c.c.;
- escludere dalla suddetta selezione il campione delle imprese con classe di agevolazione definitiva di tipo VAL.x già sottoposte a verifica ai sensi della deliberazione 143/2019/E/eel;
- fornire al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza il suddetto estratto di dati, per le attività di verifica e di controllo sui dati fiscali dichiarati dalle imprese energivore selezionate in base ai criteri sopra richiamati;



- concordare che il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza effettui le
 verifiche e i controlli, inizialmente, tramite accesso alle banche dati delle Agenzie
 fiscali e, successivamente, laddove ritenuto necessario, mediante approfondimenti in
 chiave di polizia economico-finanziaria, con l'invio di richieste dati e notizie; le
 verifiche e gli approfondimenti avranno ad oggetto la corrispondenza tra i dati
 dichiarati a CSEA dalle imprese energivore e i dati risultanti dalle dichiarazioni
 fiscali e dai bilanci depositati;
- stabilire che gli esiti delle verifiche e dei controlli di cui al precedente punto siano forniti dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza all'Autorità, che provvederà a trasmetterli a CSEA per gli eventuali seguiti di competenza;
- prevedere infine che la CSEA tenga conto degli esiti delle verifiche sui dati fiscali che saranno condotte dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, al fine di evitare la duplicazione dei controlli in sede di selezione e svolgimento delle verifiche a campione che la CSEA potrà effettuare *ex-post* sulle dichiarazioni sostitutive

DELIBERA

- 1. di richiedere la collaborazione del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, nell'ambito del vigente Protocollo di Intesa, per l'espletamento delle attività di verifica e controllo anche per i profili fiscali nei confronti delle imprese energivore, con riferimento agli anni di agevolazione 2019 e 2020;
- 2. di prevedere che la CSEA elabori e trasmetta, all'Autorità, un estratto del *database* dei dati contenuti nelle dichiarazioni delle imprese energivore contenente, per ciascuna impresa selezionata in base ai criteri precedentemente richiamati, e per ciascuno dei tre anni relativi al 2015, 2016 e 2017 (periodo di riferimento per le dichiarazioni relative al 2019) ovvero per ciascuno dei tre anni relativi al 2016, 2017 e 2018 (periodo di riferimento per le dichiarazioni relative al 2020) i dati anagrafici, i dati relativi al valore del fatturato ai fini della dichiarazione IVA e di VAL, esposti per singola voce, come risultanti dalle voci del conto economico dell'impresa redatto secondo lo schema definito all'art. 2425 del Codice Civile, l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica (dato aggregato per tutti i POD), l'energia elettrica non prelevata dalla rete pubblica (da autoproduzione o reti private, dato aggregato), gli indici di intensità elettrica sul VAL e intensità elettrica sul fatturato nonché copia elettronica della dichiarazione relativa alla eventuale riclassifica secondo lo schema definito dall'art. 2425 c.c. del bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali;
- 3. di mettere a disposizione del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza i dati di cui al precedente punto 2, per le attività di verifica e controllo sui dati fiscali dichiarati dalle imprese energivore;
- 4. di prevedere che le predette verifiche e i controlli siano svolti dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, inizialmente, tramite accesso alle banche



dati delle Agenzie fiscali e, successivamente, laddove ritenuto necessario, mediante approfondimenti anche esercitando i poteri di polizia tributaria ed economico-finanziari, mediante l'invio di richieste dati e notizie; le verifiche e gli approfondimenti avranno ad oggetto la corrispondenza tra i dati dichiarati a CSEA dalle imprese energivore e i dati risultanti dalle dichiarazioni fiscali e dai bilanci depositati;

- 5. che gli esiti delle verifiche e dei controlli e degli approfondimenti di cui al punto 4 siano inviati all'Autorità, che provvederà a trasmetterli a CSEA per gli eventuali seguiti amministrativi di sua competenza;
- 6. di prevedere che la CSEA, nello svolgimento delle verifiche a campione *ex-post* ancora da effettuare, al fine di non dar luogo a duplicazione di controlli, tenga conto delle dichiarazioni già esaminate dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza;
- 7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
- 8. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, per i seguiti di competenza;
- 9. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 31 dicembre 2020;
- 10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 giugno 2020

IL PRESIDENTE Stefano Besseghini